



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI)
C.F. 93546620159- Cod. Mecc. MIIC8FF002
Tel. 02. 93900447 FAX 02. 93 469700

E-mail miic8ff002@istruzione.it - PEC miic8ff002@pec.istruzione.it

Sito: www.icgrossirho.it - codice univoco ufficio UFZ6T1

Mazzo di Rho, 1 marzo 2016
Circ. int. n. 103

**A tutti i docenti
Al D.S.G.A
Al personale A.T.A.**

Oggetto: OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Si comunica che il sito dell'Istituto è stato aggiornato e contiene ora una pagina

<http://www.icgrossirho.gov.it/bacheca-sicurezza/>

in cui sono pubblicati tutti i documenti che, in cartaceo, sono esposti anche all'Albo Sicurezza dei diversi plessi e le circolari vigenti in materia.

Contestualmente si ricordano a tutto il personale in indirizzo gli obblighi previsti dal cosiddetto T. U. sulla Sicurezza, il D.lgs. 81/08.

Articolo 20 - D.lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 43 c. 3 - D.lgs. 81/08 - Addetti alle squadre di emergenza

Comma 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il Dirigente Scolastico
Sandra MORONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993